

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5519

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE JULIO, CASINI PIER FERDINANDO, BELLOCCHIO, BUF-  
FONI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, BIONDI, CICCIO-  
MESSERE, CIPRIANI, SERRA GIANNA, ZAMBERLETTI,  
GUERZONI, PIRO, RIZZO, TESINI**

*Presentata il 9 marzo 1991*

Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge  
20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del  
disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi quasi undici anni dal disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 nel quale perirono 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. A tutt'oggi non esiste ancora una verità giudiziaria né in merito alle modalità del disastro, né sulle sue cause, né sui responsabili. Vi è dunque un'oggettiva responsabilità dello Stato nei confronti dei familiari delle vittime e di tutti i cittadini che rivendicano giustizia. Di tale responsabilità il Parlamento si è reso conto nel momento in cui ha investito una Commissione bicamerale d'inchiesta del compito d'indagare sui motivi del mancato accertamento della verità.

Con questa proposta di legge noi proponiamo di estendere i benefici previsti

dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo di Ustica. Non crediamo che con questa iniziativa si possa saldare il debito dello Stato nei confronti di questi cittadini né in alcun modo compensarli della perdita subita. Riteniamo soltanto che essa possa rappresentare una manifestazione di solidarietà che essi hanno fino ad oggi scarsamente percepito da parte delle istituzioni.

Onorevoli colleghi! Con tali motivazioni vi invitiamo ad esprimere un largo consenso a questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è corrisposta anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della società ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo.

2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1 nonché della determinazione della cumulabilità del beneficio si applicano gli articoli 6, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il termine di cui all'articolo 6 della legge citata è fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte mediante utilizzazione per un importo corrispondente dell'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.